

In linea con le disposizioni del C.O.N.I. in materia di doping e in conformità della **Disciplina della Tutela Sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (L.14 Dicembre 2000 n°376)**, la F.I.P./L. pubblica qui di seguito il testo integrale della legge ed il regolamento sancito dal C.O.N.I. in materia.

REGOLAMENTO

PREAMBOLO

Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;

Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;

Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;

Vista la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;

Considerato che per doping si intende sia l'assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o comunque in grado di alterarne artificialmente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;

Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l'altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un'eventuale modifica delle sanzioni stesse;

Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;

Tutto quanto sopra considerato, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Definizione del doping nello sport

1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
 - a) la somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l'impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o in grado di alterarne artificialmente le prestazioni agonistiche;

c) la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite o l'accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all'elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.

2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.

3. E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.

4. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate.

5. L'elenco formulato dal CIO, di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate provvederanno agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati.

TITOLO II

ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING

ART. 2

Commissione Antidoping

1. E' istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l'incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.

2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:

- a) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
- b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli Organi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate;
- c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
- d) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
- e) dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
- f) può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.

3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.

4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.

5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della Federazione Sportiva Nazionale interessata. La Commissione provvede ad inviare all'atleta e contestualmente alla Federazione Sportiva di appartenenza, tramite telegramma, la convocazione per l'effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione interessata è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L'atleta che non si presenta all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall'Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l'U.C.A.A., per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping.

6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo in cui l'atleta sia reperibile. In questo caso, l'Ispettore Medico deve concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un'ora dalla notifica.

7. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:

- a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
- b) l'elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza;
- c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
- d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;

8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della Federazione Sportiva interessata, determina a carico di questa l'obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Associate non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

9. La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell'U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.

10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l'altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l'espletamento di incombenze specifiche.

ART. 3

Commissione Scientifica Antidoping

1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.

2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:

- a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
- b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
- c) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
- d) assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite della Commissione Federale Antidoping.
- e) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
- f) svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
- g) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
- h) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l'attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
- i) esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.

ART. 4

Ufficio di Procura Antidoping

1. L'Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull'uso, la vendita, la cessione all'atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l'istigazione, anche non accolta; l'accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell'atleta, di metodologie vietate .
3. L'Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori e da un Segretario.
4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l'attività. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
5. L'Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate ogni documento necessario e, per il tramite dell'U.C.A.A., avvalersi dell'ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.
6. L'Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.

7. Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 di cui acquisisce conoscenza.

8. L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all'art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 5

Comitato Etico

1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento.

4. Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e della conclusioni.

5. Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.

6. Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.

7. Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l'altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.

Art. 6

Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l'U.C.A.A.: coordina l'effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'Ente.

2. L'U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping e delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate ai sensi dei successivi articoli 10, 11 ed 12 del presente regolamento.

3. L'U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull'andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.

Art. 7

Federazione Medico Sportiva Italiana

1. L'effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l'effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
2. E' facoltà della FMSI, d'intesa con le Federazioni e le Discipline interessate, inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.

Art. 8

Incompatibilità, durata e decadenza

1. L'incarico di componente degli Organismi antidoping del CONI è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive, Discipline Associate, Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente del C.O.N.I. l'opzione per l'uno o per l'altro incarico. La mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione è causa di decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
2. I componenti degli Organismi antidoping del CONI non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
3. Gli Organismi antidoping hanno la durata di un quadriennio olimpico e continuano ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza degli Organi istituzionali del C.O.N.I., fino alla nomina dei nuovi Organismi antidoping. I componenti degli Organismi antidoping possono essere rinominati.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

ART. 9

Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate hanno l'obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d'intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all'U.C.A.A. il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.
2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.
3. Per l'effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.

4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.

5. L'Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall'Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.

6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:

- a) il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all'Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
- b) nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della Federazione Sportiva o Disciplina Associata procede, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dai rispettivi regolamenti federali antidoping, alla designazione degli atleti che devono essere sottoposti al prelievo. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritirati nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

7. Nei tempi stabiliti dai regolamenti federali antidoping, gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. L'Ispettore Medico, d'intesa con il rappresentante della Federazione Sportiva o Disciplina Associata, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.

8. Gli atleti identificati dall'Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l'atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.

Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:

- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.

Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.

9. Oltre all'Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante della Federazione Sportiva o Disciplina Associata competente, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l'incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell'Ispettore Medico. L'atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l'integrità. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell'Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.

10. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'Ispettore Medico travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L'Ispettore Medico può, su richiesta dell'atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.

11. L'Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del

pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.

12. L'Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato al Laboratorio Antidoping) e tre copie autocalcanti, secondo il modello predisposto dall'U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall'atleta, dall'Ispettore Medico, dal medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della Federazione Sportiva interessata, se presente, devono essere ordinate come segue:

a) l'originale non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;

b) la prima copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata all'U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Sportiva o Disciplina Associata competente, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all'atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all'U.C.A.A.;

c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata alla Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Sportiva o Disciplina Associata competente, alla gara con la località e la data di svolgimento;

d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta, oppure al medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell'atleta controllato.

Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall'Ispettore Medico e dal rappresentante della Federazione Sportiva interessata, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all'U.C.A.A. ed alla Federazione Sportiva Interessata, a cura dell'Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l'Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l'inoltro al competente Ufficio della Federazione stessa. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l'identità degli atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto.

13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.

14. L'Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L'Ispettore Medico deve inoltre segnalare all'Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.

15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch'esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.

16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche (se previste) e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell'atleta e del Medico della società o dell'atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica (se prevista) e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall'Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall'atleta o dal Medico della società o dell'atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.

17. L'inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica (se prevista) e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica (se prevista) e verificatane l'integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrità e, in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata e di un funzionario dell'U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alle controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 10. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.

18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall'atleta, dal medico della società o dell'atleta, se presente, dall'Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E SANZIONI

ART. 10

Adempimenti conseguenti ai casi di positività

1. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all'U.C.A.A.

2. L'accertamento dell'identità dell'atleta risultato positivo avviene presso l'U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell'U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata. Ai fini dell'identificazione dell'atleta, i funzionari dell'U.C.A.A. e della Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.

3. Una volta determinata l'identità dell'atleta, l'U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della Federazione interessata, all'atleta ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione interessata), all'Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. La Federazione interessata verifica in ogni caso l'avvenuta ricezione della notifica destinata all'atleta o ne cura il perfezionamento.

4. Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di appartenenza, come previsto al successivo art. 12, comma 6 del presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l'Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all'U.C.A.A. perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo comma.

5. L'analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta dell'atleta interessato trasmessa all'U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L'U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall'U.C.A.A. anche al Presidente della Federazione interessata, ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione interessata. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all'U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L'atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da

un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà richiedere l'effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il Laboratorio non consentirà l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'U.C.A.A.

6. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della Federazione interessata ed un funzionario delegato dall'U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, l'U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della Federazione interessata, all'atleta confermato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione interessata) nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L'U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di Procura Antidoping.

7. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, l'U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.

8. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.

9. L'atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento dell'Organo di Giustizia della Federazione Sportiva o Disciplina Associata, al quale l'atleta potrà essere eventualmente deferito. L'atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell'Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall'atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall'Organo giudicante.

10. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi direttamente al CIO ed alle Federazioni Internazionali di competenza.

ART. 11

Procedimento disciplinare

1. L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione, l'assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l'acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l'attivazione del procedimento di indagine e dell'eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. Nel caso in cui l'atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all'estero, sotto l'egida di una Federazione Internazionale, è fatto obbligo alla Federazione Nazionale di appartenenza del tesserato di darne immediata comunicazione all'U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia dell'esito del procedimento disciplinare instaurato dalla Federazione Internazionale sulla cui base l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate o delle Federazioni Internazionali nei casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

2. Il Segretario Generale della Federazione Sportiva o Disciplina Associata dà attuazione ai provvedimenti dell'Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all'Ufficio suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.

3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli

atti relativi all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l'accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.

4. Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alle competenti Federazioni Nazionali o Discipline Associate, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell'indagato ovvero all'archiviazione del procedimento. Dell'avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alle competenti Federazioni Nazionali o Discipline Associate l'Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all'indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della Federazione interessata, all'U.C.A.A. L'Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.

5. La Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata, ricevuti gli atti dall'Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.

ART. 12

Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni

1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono ai Regolamenti Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in essi contenute e assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

2. Nei confronti del tesserato alla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata che, convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall'Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.

3. All'esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che, su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

4. E' facoltà delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Associate prevedere, per i casi di positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo articolo 13 del presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalle rispettive Federazioni Internazionali di appartenenza.

5. Le sanzioni indicate al successivo articolo 13 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.

6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l'U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.

8. E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.

9. Le sanzioni adottate da ciascuna Federazione sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L'U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalle medesime in materia di doping.

10. L'illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

ART. 13

Sanzioni

1. In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono le seguenti:

a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:

I) richiamo;

II) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;

III) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 dollari USA;

IV) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.

b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a):

I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;

II) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 dollari USA;

III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni.

Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni.

2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:

a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:

I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;

II) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 dollari USA;

III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.

b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):

I) sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;

II) multa fino ad un importo massimo all'equivalente in lire di 1.000.000 dollari USA;

III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).

3. Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l'annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4 del presente articolo.

4. In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, è prevista l'applicazione delle disposizioni in materia stabilite dalla Federazione Sportiva e Disciplina Associata interessata.

5. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.

Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.

Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.

7. Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile

del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione.

8. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.

9. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di steroidi anabolizzanti androgeni.

10. Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.

11. La buona riuscita oppure il fallimento nell'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E' sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.

12. Nel caso in cui siano riscontrati:

a) l'uso di un agente mascherante;

b) una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;

c) il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;

d) un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all'entourage dell'atleta;

e) una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa.

f) il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento.

13. Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera a).

14. In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla Federazione Internazionale competente e presso questa possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli "out of competition" nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.

ART. 15

Comunicazioni ai mezzi di informazione

1. L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all'attività antidoping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla Federazione interessata o Disciplina Associata l'emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.

ART. 16

Norma transitoria

1. Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del presente Regolamento, le norme nello stesso contenute dovranno intendersi recepite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate anche nell'ipotesi in cui non abbiano provveduto direttamente a modificare i propri regolamenti al fine di renderli conformi alla suddetta normativa.

LEGGE ANTIDOPING

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2000)

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art. 2.
(Classi delle sostanze dopanti)

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:

- a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
- c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
- d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
- f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

- a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- e) due rappresentanti del CONI;
- f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
- g) un rappresentante degli atleti;
- h) un tossicologo forense;
- i) due medici specialisti di medicina dello sport;
- l) un pediatra;
- m) un patologo clinico;
- n) un biochimico clinico;
- o) un farmacologo clinico;
- p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
- q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

Art. 4.

(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva)

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

Art. 8
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

Art. 9.
(Disposizioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
 - a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
 - b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
 - c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.
 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-